

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1990

### Tutela del sistema radiotelevisivo locale

ONOREVOLI SENATORI. – Da anni le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano s'adoperano per avere maggiori competenze ed una maggiore compartecipazione nel settore radiotelevisivo. Benchè sentenze costituzionali in merito abbiano portato sin dall'anno 1975 ad una liberalizzazione del settore radiotelevisivo, deve essere ancora effettuata una radicale riforma in questo settore da parte del legislatore statale. I tentativi da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di mettere ordine, per lo meno a livello locale, nell'etere, ossia di garantire il diritto di compartecipazione, sono finora falliti per mancanza di volontà da parte del Governo centrale di Roma di concedere

agli enti autonomi competenze anche minime in questo settore. Benchè la Corte costituzionale volesse con le sue sentenze garantire la libertà d'opinione a livello locale, la liberalizzazione ha creato in realtà accanto ad un monopolio statale solo un ulteriore monopolio privato a livello nazionale.

Il tema del settore radiotelevisivo a livello locale è stato per questo al centro di diversi colloqui dei presidenti dei consigli regionali, dei rappresentanti delle Regioni, in occasione di incontri e convegni scientifici, e dei rappresentanti dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo delle Regioni italiane. Tutti questi contatti a livello nazionale hanno portato infine –

sotto l'assistenza scientifica del professore universitario Roberto Zaccaria - alla stesura di un disegno di legge, che dovrebbe essere approvato contemporaneamente, e nello stesso testo, ad altre proposte di legge fatte dal maggior numero possibile di Regioni italiane, e che dovrebbero essere presentate alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione italiana. Questa via è stata decisa di comune accordo, in quanto i tentativi finora fatti attraverso un coordinamento dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo d'imporre dei cambiamenti al relativo progetto di legge governativo non hanno avuto alcuna particolare risonanza. Il disegno di legge allegato non contiene, quindi, una proposta globale per un riordinamento del sistema radiotelevisivo, bensì si limita consapevolmente a garantire la tutela del sistema radiotelevisivo a livello locale ed il ruolo delle Regioni o rispettivamente delle province autonome.

\* \* \*

La presente proposta di legge si configura come una iniziativa di legge statale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e delle disposizioni degli Statuti regionali.

La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 202 del 1976, ha sottolineato il principio della libertà di iniziativa economica nel settore radiotelevisivo a livello locale. Nella giurisprudenza più recente la stessa Corte ha messo in luce il carattere fondamentale del principio pluralistico nell'organizzazione del sistema radiotelevisivo (in particolare la sentenza n. 153 del 1987). Nella sentenza n. 826 del 1988 la Corte, ancora più specificamente, ha affermato che «lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dare viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese: il che richiede, come ineluttabile conseguenza, che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti, anche attraverso un'adeguata disponibilità di frequenze e di risorse pubblicitarie».

La Corte mette in evidenza quindi non solo il collegamento strettissimo tra il

sistema radiotelevisivo locale e la realizzazione del principio del pluralismo, ma altresì il nesso tra pluralismo informativo locale e valorizzazione del pluralismo istituzionale in relazione anche alle specificità storiche, etniche e linguistiche.

Le Regioni dunque, che fin dal 1975 hanno avuto modo di concorrere con diverse iniziative legislative all'approvazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo, vedono oggi nuovamente ricordato un loro interesse ad un loro ruolo nella definizione del sistema misto radiotelevisivo.

Questo interesse del resto è confermato dalle numerosissime leggi regionali approvate in questi anni dai Consigli, non solo per gli aspetti direttamente dovuti (funzionamento del Comitato regionale radiotelevisivo), ma per una serie di altri profili legati alle indicazioni statutarie (potenziamento dell'informazione anche attraverso i mezzi audiovisivi), agli obblighi istituzionali (promozione educativa e culturale), ad adempimenti legislativi o convenzionali (più capillare diffusione degli impianti radiotelevisivi), a competenze regionali in settori affini (urbanistica, sanità, eccetera).

Le Regioni sono peraltro oggi consapevoli che, da un lato, il processo di produzione legislativa, per effetto anche delle innovazioni tecnologiche (in particolare satelliti e cavo), si è spostato in misura rilevante a livello sovranazionale e, dall'altro, a livello nazionale è in corso da tempo un serrato confronto anche in Parlamento tra le forze politiche, che ha portato ad individuare alcuni punti essenziali ormai da più parti acquisiti.

Per questi motivi le Regioni non ritengono che sia proponibile oggi una iniziativa globale di disciplina del sistema radiotelevisivo ispirata a principi diversi da quelli attualmente in discussione e che potrebbe in qualche misura ritardare i tempi assai brevi previsti per la definizione di un assetto normativo.

Particolarmente importante ad avviso delle Regioni è invece un'iniziativa diretta a sottolineare, in stretto collegamento con le affermazioni contenute nella giurisprudenza

za costituzionale, una serie di principi intorno ai quali costruire un equilibrato sistema locale all'interno del quale un ruolo importante e nuovo può essere riconosciuto proprio all'ente Regione.

Il carattere costruttivo della proposta delle Regioni consiste essenzialmente nella «non contraddittorietà» rispetto alle linee della progettazione legislativa imposta fino a questo momento, anche se è evidente che il ricollegare in maniera organica tutta una serie di disposizioni riguardanti l'emittenza locale ed altre finora non contemplate nel disegno di legge governativo non rappresenta una

pura operazione aritmetica, ma esprime il tentativo di configurare l'emittenza locale non come una sorta di comparto residuale ma come un sottosistema economicamente qualificato nell'ambito più generale del sistema radiotelevisivo.

\* \* \*

Il disegno di legge che si presenta ora al Senato è stato approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella seduta del 17 maggio 1990, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia, con 26 voti favorevoli, 14 contrari e una scheda bianca, su 41 partecipanti alla votazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Il pluralismo imprenditoriale costituisce il principio fondamentale del sistema misto radiotelevisivo.

2. Il principio di cui al comma 1 si realizza, a livello sovranazionale, attraverso il riconoscimento della più ampia libertà di trasmissione e di ricezione in conformità delle norme comunitarie e internazionali esistenti.

3. Il pluralismo si realizza altresì a livello nazionale attraverso una appropriata disciplina diretta ad evitare situazioni di oligopolio nel settore della radiotelevisione e più in generale nel settore della informazione.

4. Lo stesso principio del pluralismo impone, infine, di dar vita ad un forte ed articolato sistema di imprese locali di radiotelevisione in grado di esprimere, in condizioni di indipendenza economica, le istanze politiche e culturali delle comunità locali per favorire, anche attraverso questo mezzo, una più ampia autonomia politica dei diversi livelli istituzionali, in conformità ai principi costituzionali.

## Art. 2.

*(Norme per il sostegno dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale: obblighi dei titolari di emittenti locali)*

1. Fermi restando i limiti generali diretti ad evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e al fine di tutelare l'impresa radiotelevisiva di carattere locale, sono stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione per i rispettivi titolari parametri differenziati rispetto ai concessionari nazionali sui punti seguenti:

a) minor numero di ore di produzione autonoma;

b) quota minore di produzione nazionale e comunitaria, nei limiti consentiti dal rispetto degli obblighi internazionali;

c) limiti più elevati di pubblicità, orari e giornalieri.

### Art. 3.

*(Divieti per i concessionari nazionali di imprese radiotelevisive)*

1. Ai fini indicati nell'articolo 2 è fatto divieto ai concessionari nazionali di imprese radiotelevisive di differenziare la programmazione sul territorio della concessione al fine di raccogliere pubblicità di carattere locale.

### Art. 4.

*(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni statali e regionali e gli altri enti pubblici nazionali e locali non territoriali sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiotelevisive private operanti su scala locale almeno il 20 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

### Art. 5.

*(Agevolazioni fiscali e creditizie)*

1. A sostegno dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale, che produca una quota significativa di programmi originali informativi e culturali di carattere locale secondo le disposizioni della legge, sono concesse agevolazioni fiscali e creditizie e le altre provvidenze previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

### Art. 6.

*(Fondo di sostegno per il sistema locale di radiotelevisione)*

1. La società concessionaria per il servizio pubblico nazionale è autorizzata ogni

anno a raccogliere, oltre al limite previsto dalla legge, una quota del 2,50 per cento sul totale degli investimenti nazionali di pubblicità radiotelevisiva fatturata nell'anno precedente da destinare, al netto delle spese di produzione e di raccolta, al sostegno del sistema locale di radiotelevisione.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri generali stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed è versato al termine di ciascun trimestre sulla base delle effettive percentuali riscosse.

3. Il fondo di cui al comma 1 è gestito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forme consortili e comunque avvalendosi della necessaria collaborazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per assicurare strutture, servizi, programmi ed altre attività consimili a favore delle imprese radiotelevisive locali non collegate a circuiti nazionali, garantendo una quota adeguata a favore delle emittenti radiofoniche.

#### Art. 7.

##### *(Titolari delle autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale)*

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale può essere rilasciata, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, a persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza e la nazionalità italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea o anche a persone fisiche o giuridiche straniere a condizioni di reciprocità.

2. L'autorizzazione in ambito locale può essere altresì rilasciata a società in nome collettivo o in accomandita semplice; i titolari delle quote di partecipazione alle società non aventi personalità giuridica devono possedere i requisiti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione in ambito locale può essere rilasciata a società cui partecipano le

Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, le università o altri enti pubblici locali.

Art. 8.

*(Ruolo delle Regioni)*

1. Nel quadro dei principi stabiliti dalle norme internazionali e dalle leggi dello Stato in materia, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono a garantire la realizzazione di un equilibrato sistema radiotelevisivo di carattere locale.

2. A tal fine le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) partecipano al procedimento di assegnazione delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei bacini di utenza, e concorrono a definire, nel rispetto anche delle proprie competenze istituzionali, l'ottimale localizzazione degli impianti radiotelevisivi sul territorio regionale;

b) esprimono pareri riguardo ai requisiti previsti dalla legge ed in ordine al rilascio delle autorizzazioni radiotelevisive relative ad impianti di carattere locale operanti sul territorio regionale;

c) svolgono, nei limiti previsti dalla legge, attività istruttoria ed ispettiva con riferimento alle emittenti operanti nell'ambito del territorio regionale;

d) possono favorire, anche con appropriate misure di sostegno agli enti locali, la diffusione degli impianti radiotelevisivi e concorrere alla realizzazione di strutture di servizio destinate alle emittenti radiotelevisive operanti sul territorio regionale ed in particolare alle emittenti prive di scopo di lucro;

e) possono partecipare, per le finalità indicate dallo Statuto ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, a società, associazioni o fondazioni operanti a livello locale nel settore radiotelevisivo o comunque possono realizzare con esse forme di collaborazione.

## Art. 9.

*(Comitati regionali)*

1. Allo scopo di svolgere i compiti indicati nell'articolo 8, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con legge, disciplinare il funzionamento degli organismi regionali specializzati istituiti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Degli organismi di cui al comma 1 può avvalersi, per svolgere le sue funzioni in sede decentrata, anche il Garante nazionale per la radiodiffusione e l'editoria.